

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA

Non è possibile concentrare la formazione in un solo anno o due anni. Tutti i tecnici competenti in acustica (TCA), anche quelli che hanno effettuato già 30 ore, devono **verificare che le ore di aggiornamento effettuate siano ripartite in 3 anni in ogni ciclo di riferimento** (primo ciclo di 8 anni e successivi cicli di 5 anni).

Nel caso il requisito della ripartizione triennale non sia rispettato, si dovranno effettuare ore aggiuntive.

Il primo ciclo di 8 anni decorre dalla data di iscrizione in ENTECA.

Le **attività equiparate alle attività formative, per un massimo di 15 ore**, sono le seguenti:

- *docenza ai corsi di aggiornamento*
- *attività di insegnamento in corsi abilitanti e master universitari di cui ai punti a) e b), comma 1 dell'art. 22 del d. lgs. 42/2017.*
- *attività istruttorie, di verifica, nonché il ruolo di membro esterno nelle commissioni di corsi abilitanti alla professione di tecnici competenti in acustica (solo per dipendenti appartenenti al personale delle PP.AA.)*

ESEMPIO:

In caso di iscrizione in data 10/12/2018, gli anni sono così suddivisi:

1° anno dal 10/12/2018 al 09/12/2019

2° anno dal 10/12/2019 al 09/12/2020

3° anno dal 10/12/2020 al 09/12/2021

4° anno dal 10/12/2021 al 09/12/2022

5° anno dal 10/12/2022 al 09/12/2023

6° anno dal 10/12/2023 al 09/12/2024

7° anno dal 10/12/2024 al 09/12/2025

8° anno dal 10/12/2025 al 09/12/2026

Il secondo ciclo di aggiornamento di 5 anni decorrerà a partire dal 10/12/2026 e si concluderà il 09/12/2031.

ATTENZIONE!

- 1) I TCA che hanno già completato la formazione di 30 ore distribuita in 3 anni non hanno altri obblighi sino all'avvio del nuovo ciclo di formazione di 5 anni (es. a partire dal 10/12/2026 nel caso di TCA iscritti in ENTECA dal 10/12/2018).
- 2) I TCA che hanno già completato la formazione di 30 ore entro il quinto anno dalla data di iscrizione in ENTECA, ma ripartita in 2 anni, dovranno effettuare almeno un'ora aggiuntiva in uno degli ultimi tre anni del ciclo (6°, 7° o 8°).
- 3) I TCA che hanno già completato la formazione di 30 ore entro il quinto anno dalla data di iscrizione in ENTECA, ma concentrata in un solo anno, dovranno effettuare almeno due ore aggiuntive in due anni diversi tra gli ultimi tre anni del ciclo (6° e 7°, 6° e 8° oppure 7° o 8°).
- 4) I TCA che non hanno completato la formazione di 30 ore entro il quinto anno dalla data di iscrizione in ENTECA, possono completare l'aggiornamento entro la fine dell'ottavo anno dalla data di iscrizione in ENTECA (es. entro il 09/12/2026 per gli iscritti in ENTECA dal 10/12/2018), rispettando il requisito della ripartizione su 3 anni.
- 5) I TCA che non hanno effettuato nemmeno un'ora di aggiornamento entro il quinto anno dalla data di iscrizione in ENTECA, possono effettuare la formazione prevista di 30 ore, rispettando il requisito della ripartizione triennale, entro la conclusione dell'ottavo anno del primo ciclo (es. entro il 09/12/2026 per i tecnici iscritti in ENTECA dal 10/12/2018).